

REGIONE PIEMONTE : MODIFICHE AL D.G.R. 46 DEL 04/08/2009

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 29-3386 del 30/5/2016 ha modificato la D.G.R. n. 46-11968 del 4/8/2009; **la principale modifica riguarda la rimozione dell'obbligo di isolamento in caso di tinteggiatura** (in conformità al DM 26/06/2015).

Di seguito, si riporta uno stralcio della normativa riguardante la modifica sopracitata.

Il testo [coordinato con la DGR 46-11968_2009](http://www.anit.it/wp-content/uploads/2016/07/dgr_46-11968_2009) è disponibile al seguente link :

http://www.anit.it/wp-content/uploads/2016/07/dgr_46-11968_2016_all.pdf

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL'INVOLUCRO DEGLI EDIFICI

Le prescrizioni specifiche elencate nella Scheda 1N e nella Tabella 5 dell'Allegato 3 devono essere rispettate in caso di interventi riconducibili alle seguenti lettere a), b), c) e d):

- a) nuova realizzazione di un edificio;
- b) ristrutturazione edilizia di edificio con superficie utile superiore a 1000 m²;
- c) ristrutturazione edilizia di edifici con superficie utile fino a 1000 m² o su porzioni inferiori a 1000 m² di edifici con superficie utile superiore a tale soglia;
- d) porzioni di volumetria relativa ad ampliamenti o sopraelevazioni di edifici esistenti;
- e) manutenzione straordinaria di edifici;
- f) manutenzione ordinaria di edifici.

Per gli interventi riconducibili alle lettere e) ed f) le prescrizioni specifiche da rispettare sono indicate nella Scheda 1E allegata.

SCHEDA 1N

Edifici adibiti a :

E.1 (1) Abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme

E.1 (2) Abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili

E.1 (3) Albergo, pensione ed attività similari

A) Prestazioni del sistema edificio-impianto

Per gli edifici con fabbisogno energetico per riscaldamento inferiore ai valori indicati nell'Allegato 3, lettera a), 2° Livello e che rispettino i requisiti indicati nell'Allegato 3, lettera b), 2° Livello, sono previste apposite iniziative di incentivazione.

B) Forme di produzione/generazione del calore

Per gli edifici di nuova costruzione o in occasione di interventi che prevedano ampliamenti o sopraelevazioni di edifici esistenti, devono essere installati impianti solari termici integrati o parzialmente integrati nella struttura edilizia, dimensionati in modo tale da soddisfare almeno il 60 % del fabbisogno annuale di energia primaria richiesto per la produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio.

Per quanto riguarda i criteri per determinare il fabbisogno annuale di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria, nonché i casi di deroga, costituisce riferimento la disciplina attuativa delle disposizioni della L.R. 13/2007 in materia di serre solari, impianti fotovoltaici e solari termici.

È inoltre auspicabile l'utilizzo di sistemi a pompa di calore per la climatizzazione degli ambienti e, nel rispetto di quanto disposto al punto precedente, la produzione di acqua calda sanitaria. Le pompe di calore utilizzate a tale scopo devono avere prestazioni conformi a quanto indicato nell'Allegato 4.

C) Modalità di distribuzione e di regolazione del calore

Gli impianti devono essere dotati di sistemi automatizzati di regolazione delle temperatura e della potenza termica erogata in grado di massimizzare il rendimento di regolazione mantenendo le idonee condizioni di comfort nel pieno rispetto delle temperature massime previste dalla normativa vigente.

Per edifici che fanno parte di patrimoni immobiliari consistenti, è auspicabile l'implementazione di sistemi di telegestione dei singoli impianti termici.

SCHEDA 1E

Edifici adibiti a :

E.1 (1) Abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme

E.1 (2) Abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili

E.1 (3) Albergo, pensione ed attività similari

A) Prestazioni del sistema edificio-impianto

- Al fine di favorire lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili (in particolare l'installazione di impianti solari termici) e di ottimizzare l'utilizzo dei generatori di calore ad altissima efficienza energetica, in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici, ristrutturazione dell'impianto termico o installazione di impianto termico in edifici esistenti, si consiglia l'utilizzo di impianti termici a bassa temperatura.
- Negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, che prevedono la sostituzione dei serramenti esterni, è fatto obbligo di installare esclusivamente serramenti dotati di un valore di trasmittanza termica U conformi a quanto previsto nella Tabella 5 dell'Allegato 3.
- Negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, che prevedono la sostituzione dei serramenti verso ambienti non riscaldati, è fatto obbligo di installare esclusivamente serramenti dotati di un valore di trasmittanza termica U non superiore a 2,8 W/m² K (valore medio vetro/telaio).
- Negli interventi che prevedono la sola sostituzione dei vetri in serramenti esterni esistenti, è fatto obbligo di installare esclusivamente vetri dotati di un valore di trasmittanza termica U non superiore a 1,7 W/m² K.
- Negli interventi di manutenzione di edifici, che prevedano la sostituzione o la rimozione ed il riposizionamento del manto di copertura, è fatto obbligo di realizzare una trasmittanza termica U dello stesso non superiore a 0,30 W/m² K, dimostrabile mediante calcolo come da norma UNI EN ISO 6946, nonché, per gli edifici in zona E, un valore del modulo della trasmittanza periodica YIE inferiore a 0,20 W/m² K.

Tale obbligo decade qualora sia già stata realizzata la medesima trasmittanza U sulla soletta dell'ultimo piano riscaldato.

~~• Negli interventi edilizi di manutenzione ordinaria su edifici esistenti che prevedono la ritinteggiatura delle facciate, nel caso in cui le murature perimetrali contengano una camera d'aria, è fatto obbligo di migliorare le prestazioni di coibentazione termica delle stesse secondo le seguenti procedure:~~

- ~~– si procede con insufflaggio a saturazione di materiale isolante traspirante (preferibilmente naturale) caratterizzato da una conducibilità termica λ massima di 0,06 W/m K;~~
- ~~– se l'operazione di insufflaggio risultasse tecnicamente non eseguibile o negativa per la prevedibile eccessiva evidenziazione delle discontinuità, legate ai ponti termici delle strutture presenti, dovranno essere poste in opera le adeguate coibentazioni al fine di eliminare i medesimi ponti termici;~~
- ~~– alternativamente, salvo impedimenti documentati relativi alla inaccettabile alterazione del carattere storico o artistico o dell'aspetto della facciata, dovrà essere realizzata una cappottatura esterna che realizzi una resistenza termica aggiuntiva almeno pari a 1 m²K/W.~~

~~Non è richiesta l'osservanza delle prescrizioni relative all'obbligo di isolamento termico delle pareti perimetrali contenenti una camera d'aria nel caso di ritinteggiatura della facciata:~~

- ~~– per gli edifici di interesse storico, individuati come tali dal Piano regolatore generale comunale;~~
- ~~– per gli edifici ove la porzione di parete esterna da ritinteggiare insufflabile costituisca meno del 20% della superficie complessiva di facciata interessata dalle lavorazioni;~~
- ~~– per gli edifici tutelati come beni culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i..~~

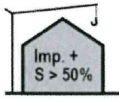
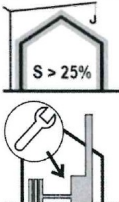
(Testo abrogato dalla delibera di Giunta regionale n. 29-3386 del 30 maggio 2016)

- Negli interventi edilizi di manutenzione straordinaria su edifici esistenti che interessano strutture verticali opache esterne e che prevedono, a titolo esemplificativo, il rifacimento di pareti o di intonaci, la trasmittanza media delle strutture interessate dall'intervento, non deve essere superiore al valore della trasmittanza termica U di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 3 incrementato del 30% (di seguito riportata).

	1° Livello	2° Livello
Trasmittanza termica delle strutture verticali opache	0,33	0,25
Trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali o inclinate	0,30	0,23
Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti (valore medio vetro/telaio) (§)	2,0	1,7
Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti fronte strada dei locali ad uso non residenziale (valore medio vetro/telaio) (§)	2,8	2,0

- Figura 1 : Tabella 5 dell' Allegato 3 -

Con "1° livello" e "2° livello" si fa riferimento al tipo di intervento edilizio che si vuole realizzare. La seguente tabella (fonte : D.M. 26/06/2015) ne distingue le caratteristiche :

	Ristrutturazioni importanti di primo livello (All. 1 Art. 1.4.1) La ristrutturazione prevede contemporaneamente: • un intervento che interessa l'involucro edilizio con un'incidenza > 50 % della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio (**); • la ristrutturazione dell'impianto termico (***) per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio. In tal caso i requisiti di prestazione energetica si applicano all'intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati.
	Ristrutturazioni importanti di secondo livello (All. 1 Art. 1.4.1) L'intervento interessa l'involucro edilizio con un incidenza > 25 % della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio (**) e può interessare l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. <i>Le verifiche previste per questa casistica riguardano quindi il controllo di prestazioni sull'involucro e/o sugli impianti in base all'intervento previsto. Per facilitare la lettura della nostra guida, si è deciso di scindere la casistica in due parti riconducendo le verifiche separatamente all'involucro e/o agli impianti se previsto.</i>

B) Forme di produzione/generazione del calore

- In caso di nuova installazione di impianto termico in edificio esistente o di ristrutturazione dell'impianto termico, devono essere installati impianti solari termici integrati o parzialmente integrati nella struttura edilizia, dimensionati in modo tale da soddisfare almeno il 60 % del fabbisogno annuale di energia primaria richiesto per la produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio. Per quanto riguarda i criteri per determinare il fabbisogno annuale di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria, nonché i casi di deroga, costituisce riferimento la disciplina attuativa delle disposizioni della L.R. 13/2007 in materia di serre solari, impianti fotovoltaici e solari termici.
- In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 18 della L.R. 13/2007, in caso di interventi di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione di impianto termico in edifici esistenti, si deve considerare la possibilità di adottare sistemi basati sul solare termico e/o pompe di calore con prestazioni conformi a quanto previsto nell'Allegato 4 per l'integrazione dell'energia termica necessaria per il riscaldamento degli ambienti.

C) Modalità di distribuzione e di regolazione del calore

- In caso di sostituzione o di prima installazione dei sistemi automatizzati di termoregolazione della temperatura e della potenza termica erogata devono essere installate apparecchiature in grado di massimizzare il rendimento di regolazione mantenendo le idonee condizioni di comfort nel pieno rispetto delle temperature massime previste dalla normativa vigente.
- Per gli edifici che fanno parte di patrimoni immobiliari consistenti, è auspicabile l'implementazione di sistemi di telegestione dei singoli impianti termici.

Ing. Stefano INCORVAIA

Data ultimo aggiornamento : 29/11/2016

Via Sant' Antonino n. 66, 10139 Torino - Tel. 011.6995090 - studio@studioincorvaia.net - www.studioincorvaia.net
